



Comune di Rignano sull'Arno (FI)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE  
ALL'I.R.P.E.F.**

<b>Adottato</b>	<b>con delibera C. C. del 02/03/2007 n. 8</b>
<b>Modificato</b>	<b>con delibera C. C. del 29/03/2008 n. 23</b>
<b>Modificato</b>	<b>con delibera C. C. del 31/03/2009 n. 16</b>
<b>Modificato</b>	<b>con delibera C. C. del 28/04/2012 n. 24</b>
<b>Modificato</b>	<b>con delibera C. C. del 31/07/2013 n. 30</b>
<b>Modificato</b>	<b>con delibera C. C. del 26/04/2022 n. 8</b>
<b>Modificato</b>	<b>con delibera C. C. del 22/12/2023 n. 79</b>

## **INDICE**

### CAPO I

#### **PRINCIPI GENERALI**

Art. 1 .....	Oggetto del regolamento
" 2 .....	Finalità del Regolamento

### CAPO II

#### **CRITERI E DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA**

Art. 3 .....	Deliberazione Aliquota
" 4 .....	Determinazione Aliquota

### CAPO III

#### **MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RIMBORSO**

Art. 5 .....	Modalità di versamento
" 6 .....	Rimborsi

### CAPO IV

#### **ACCERTAMENTO E CONTROLLI**

Art. 7.....	Accertamento e controlli
-------------	--------------------------

CAPO I  
**PRINCIPI GENERALI**

**Art. 1**  
**Oggetto del Regolamento**

1. In conformità al disposto dell'art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360, modificato dall'art. 1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, è adottato il presente regolamento che disciplina l'applicazione dell'addizionale Comunale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che hanno il domicilio fiscale nel Comune alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento dell'imposta.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2008;
3. Per quanto non disciplinato si applicano le norme di legge vigenti in materia.

**Art. 2**  
**Finalità del regolamento**

1. La potestà regolamentare del Comune in materia di addizionale comunale all'IRPEF è esercitata dall'Ente ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per disciplinare le facoltà attribuite dalla legge con finalità di efficacia e di trasparenza dell'azione impositiva nei rapporti con i contribuenti.

CAPO II  
**CRITERI E DETERMINAZIONE DELL' ALIQUOTA**

**Art. 3**  
**Deliberazione Aliquota**

1. La determinazione della misura delle aliquote dell'addizionale è deliberata annualmente dal competente organo comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione dell'anno di riferimento, ai sensi dell'art. 1 comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, entro il limite massimo stabiliti dalla normativa, tenuto conto:
  - a) delle esigenze di acquisire al Bilancio le risorse necessarie per il conseguimento degli obiettivi e dei programmi;
  - b) della necessità di assicurare l'equilibrio economico-finanziario del Bilancio;
  - c) delle facoltà concesse dalla normativa vigente;
2. La determinazione dell'aliquota anche se deliberata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui al comma 1., ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
3. La mancata adozione della deliberazione di cui al punto 1., nei termini indicati dalla legge, determina la proroga delle aliquote vigenti;
1. Ai fini dell'efficacia è dovuta, comunque, la pubblicazione sul sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

**Art. 4**  
**Determinazione Aliquota**

1. Le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, dall'anno **2024**, sono determinate in misura differenziata per scaglioni di reddito IRPEF, prevedendo una soglia di esenzione per i redditi fino a euro 8.500,00, nella seguente misura, al fine di assicurare il rispetto del principio di progressività posto dalla legge:

<b>ALIQUOTE</b>	<b>SCAGLIONI DI REDDITO</b>
0,7	Applicabile a scaglione di reddito fino a euro 15.000
0,75	Applicabile a scaglione di reddito da euro 15.001 fino a euro 28.000
0,78	Applicabile a scaglione di reddito da euro 28.001 fino a euro 50.000.
0,80	Applicabile a scaglione di reddito oltre euro 50.000
Soglia di esenzione per i redditi fino a euro 8.500	

CAPO III  
MODALITA' DI VERSAMENTO E DI RIMBORSO

**Art. 5**  
**Modalità di versamento**

1. La determinazione dell'ammontare dell'addizionale comunale all'IRPEF e le modalità di versamento della stessa al Comune di competenza sono disciplinate da legge nazionale, di cui al D. Lgs. 360/1998 e successive modifiche.
2. Le modalità di versamento dell'addizionale comunale all'Irpef sono disciplinate dal decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 05/10/2007 pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007 e successive modificazioni.

**Art. 6**  
**Rimborsi**

1. le modalità di rimborso dell'addizionale Comunale all'IRPEF sono disciplinate dal comma 8 del D. Lgs. 28 settembre 1998 n. 360.

CAPO IV  
ACCERTAMENTO E CONTROLLI

**Art. 7**  
**Accertamento e controlli**

1. Ai fini dell'accertamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF i Comuni forniscono all'Amministrazione finanziaria informazioni e notizie utili.
2. Per i controlli e l'accertamento si applicano le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche.